

Aumenti di capitale con offerta di opzione anche su internet

 *Il Sole 24 Ore* | FOCUS NORME TRIBUTI | 23 SETTEMBRE 2020 | Angelo Busani

Con l'intento di favorire il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali, l'articolo 44 del Dl 76/20 (il decreto legge Semplificazioni, convertito, con modifiche, nella legge 120/20) reca alcune modifiche alle norme che il Codice civile dedica alla materia dell'aumento del capitale sociale; alcune di esse sono modifiche transitorie (valevoli fino al 30 giugno 2021, si veda la scheda a destra), altre sono invece modifiche "a regime". Queste ultime consistono in alcune innovazioni che sono state apportate all'articolo 2441 del Codice civile e sono raggruppabili in tre parti: offerta di opzione, diritto di prelazione nell'acquisto di azioni o di obbligazioni convertibili e conferimenti in natura. **L'OFFERTA DI OPZIONE** Il nuovo comma 2 sancisce che l'offerta di opzione, conseguente a un aumento di capitale, deve essere depositata al Registro delle imprese e contestualmente resa pubblica mediante un avviso inserito nel sito internet della società con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti pubblicati e la certezza della pubblicazione (in mancanza del sito internet, la predetta documentazione deve essere depositata presso la sede sociale). Per l'esercizio del diritto di opzione, deve essere concesso agli interessati un termine che non sia inferiore a 14 giorni, contati a partire dalla data di pubblicazione dell'offerta di opzione nel sito internet della società o, in mancanza di ciò, dall'iscrizione dell'offerta nel Registro delle imprese. **IL DIRITTO DI PRELAZIONE** Il nuovo comma 3 dell'articolo 2441 del Codice sancisce che chi esercita il diritto di opzione, purché ne faccia contestuale richiesta, ha diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati (previsione che adesso il decreto Semplificazioni estende alle azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione), i diritti di opzione che non vengono esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato (o nel sistema multilaterale di negoziazione) dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito nella delibera di emissione dell'aumento, per almeno due sedute (nella normativa precedente il numero delle sedute era invece fissato in cinque). Tutto questo salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti. **I CONFERIMENTI IN NATURA** Il nuovo comma 4 sancisce che il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati (previsione che il Dl 76/2020 estende alle azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione) lo statuto può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale oppure da una società di revisione legale. Per effetto del Dl 76/2020, viene ora inserita la previsione secondo cui le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da relazione degli amministratori depositata nella sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto in leggi speciali. © RIPRODUZIONE RISERVATA